

La Cassazione apre nuove strade per le vittime delle banche

Sono stato un azionista coinvolto nel fallimento della Banca Popolare Etruria e Lazio con 618 azioni per un valore di circa 25mila euro, possedute per tanti anni.

Al momento però le azioni sono state tolte dal deposito titoli. Vorrei sapere da voi se io posso fare reclamo alla banca e se ho qualche probabilità di essere rimborsato, almeno in parte. Grazie della vostra disponibilità e un grazie per il vostro aiuto.

Giorgio Grassi
(via e-mail)

■ La risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti ha coinvolto quasi 12.500 obbligazionisti al dettaglio, con un capitale di 431 milioni di euro (quasi 10.600 clienti, per 329 milioni di euro, sono quelli che avevano acquistato i bond direttamente dalle quattro banche, gli altri li hanno acquistati tramite altri intermediari). Con il "rimborso forfettario" dell'80% del capitale, a cui poteva accedere solo una parte dei bondisti, sono stati recuperati circa 180 milioni di euro.

Ci sono poi le richieste di arbitro presentate all'Anac (l'autorità anticorruzione): 1.753 istanze per 80 milioni di euro.

Mancano all'appello diverse decine di milioni di euro, senza contare gli azionisti (si stima che

siano circa 100mila).

«Venendo alla sua domanda, anche se non le vede nel dossier, le azioni sono sempre sue – spiega spiega Giuseppe D'Orta, esperto dell'Aduc –, ci sono banche che eliminano i titoli in default e/o i non quotati dal dossier, ma si tratta di una eliminazione della sola visibilità all'interno del dossier. I titoli restano a disposizione del cliente nel cosiddetto portafoglio off-line. Riguardo possibilità di riparto da parte della bad-bank, ossia della parte in lca (liquidazione coatta amministrativa, speranze non ce ne sono».

Approfittiamo della sua missiva per aggiornare la situazione alla luce delle possibilità di fare causa. Nei giorni scorsi è stato infatti comunicato che, grazie a una re-

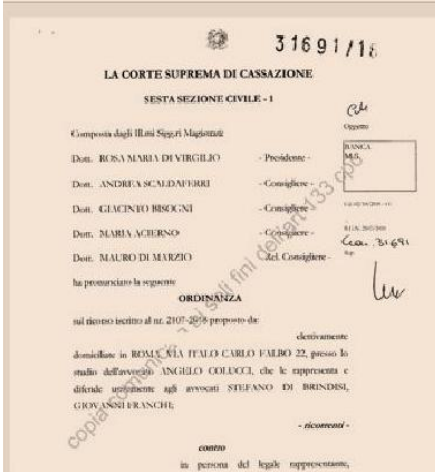
cente sentenza, ora tutti gli azionisti delle banche in default (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichie-

ti) possono agire davanti al Tribunale di residenza. Lo ha stabilito una nuova ordinanza della Cassazione. Ma veniamo all'iter che ha portato a questa novità. Dopo che, in seguito a un giudizio brevissimo durato soli quattro mesi, con ordinanza in data 31 ottobre 2017, il Tribunale di Ferrara aveva condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara (oggi Bper Banca) al risarcimento di tutti i danni subiti da un risparmiatore che aveva comprato azioni, lo stesso Tribunale in un successivo e identico giudizio ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale delle imprese.

In seguito al regolamento di competenza presentato dagli avvocati **Giovanni Franchi** e Stefano Di Brindisi, legali dell'azionista, la Corte di Cassazione con ordinanza numero 31.691 in data 7 dicembre 2018 ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del foro del consumatore, ossia Tribunale di Ferrara per chi risiede in quella città, a conoscere le cause proposte da azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Ferrara i per ottenere il ristoro del capitale investito nell'acquisto delle azioni.

«Questa è un'altra una tappa fondamentale per la tutela degli azionisti di tutte le quattro banche, Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria finite in amministrazione straordinaria – spiega Franchi –. Essi infatti potranno far valere i loro diritti dove risiedono e soprattutto utilizzando la procedura abbreviata prevista dagli articoli 702 Bis e seguenti del codice di procedura civile, come già era stato fatto da quell'azionista che ha ottenuto il rimborso del capitale investito in azioni, maggiorato di interessi, rivalutazione e spese. Tale provvedimento – continua Franchi – dimostra che non è vero che non vi è altra strada che la costituzione di parte civile nei processi penali avviati contro amministratori e sindaci di quelle società. La nuova ordinanza della Cassazione, combinata con la meno recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, dimostra che la via maestra è quella del giudizio civile davanti al Tribunale dove risiede il risparmiatore, da avviare dopo aver dato corso alla mediazione obbligatoria».

BANCHE IN DEFAULT L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE



Ordinanza con cui la Cassazione ha accolto il ricorso degli azionisti e ha dichiarato la competenza del foro del consumatore, ossia il Tribunale di Ferrara per chi risiede in quella città, a conoscere le cause proposte da azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Ferrara per il ristoro.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

